

STATUTO
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
CIRCOLO ILVA BAGNOLI
(BOZZA DA APPROVARE IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

Art.1 - Denominazione e sede

L'Associazione Polisportiva Dilettantistica CIRCOLO ILVA BAGNOLI, già Circolo Aziendale Ilva Bagnoli, è un'associazione democratica, a tempo indeterminato, senza fini di lucro, né diretto, né indiretto, costituita con atto pubblico il 24 marzo 1997 rep. n.48629 - da dipendenti della Società Bagnoli s.p.a., da pensionati dell'ex ILVA e dell'ex Italsider ed aziende collegate, con sede sociale in Napoli alla Via Coroglio n.90 con facoltà di istituire sedi distaccate e centri di attività nell'ambito territoriale della provincia di Napoli e della Regione Campania.

L'Associazione Polisportiva Dilettantistica CIRCOLO ILVA BAGNOLI promuove ed organizza in ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale attività sportive dilettantistiche, tese ad affermare istanze di sviluppo sociale, diritti di cittadinanza e valori di partecipazione democratica e di solidarietà, contro ogni forma di esclusione e di disuguaglianza.

L'Associazione Polisportiva Dilettantistica CIRCOLO ILVA BAGNOLI svolgerà, altresì, in via accessoria attività di natura culturale e ricreativa, compresa l'attività didattica. Promuove ed organizza le attività sportive dilettantistiche in osservanza a quanto previsto dallo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva Nazionale.

Art. 2 - Oggetto

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport e sostenere iniziative associazionistiche finalizzate a promuovere i valori di cultura sportiva, di inclusione sociale e di comunità locale.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli

associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano;

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione;
- iniziative culturali e progetti per lo sviluppo umano, educativo e sociale, la qualità ambientale e lo sviluppo socioeconomico del territorio.

Art. 3 - Riconoscimento a fini sportivi e certificazione

3.1 - Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

3.2 - Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 4 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità previste dal successivo art. 24.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.5 - Soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio direttivo che delibererà a suo insindacabile giudizio.

Possono essere soci tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione, senza discriminazioni di sesso, razza, credo religioso ed età, che ne facciano espressa domanda e, avendone i requisiti, siano accettati dal Consiglio direttivo.

Ai soli fini definitivi sono soci "fondatori" tutti i dipendenti e pensionati della società Bagnoli s.p.a., pensionati dell'ex Italsider, ex Ilva ed aziende collegate, che hanno costituito l'Associazione.

La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee. In mancanza di un indirizzo di posta elettronica ogni comunicazione verrà fatta a mezzo deposito della corrispondenza presso la bacheca dell'associazione predisposta per tutte le comunicazioni ai soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata almeno da un socio.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

I soci che non hanno raggiunto la maggiore età esercitano i propri diritti attraverso colui che ne detiene la potestà genitoriale.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo previo pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio direttivo.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi.

Art. 6 - Quote Associative

L'assemblea dei soci può deliberare una quota ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

L'assemblea, inoltre delibera, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità della quota associativa annuale finalizzata a sostenere le attività associative proposta dal Consiglio direttivo.

Le quote associative, sia di ingresso che annuali o mensili, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 7 - Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile determinare alcuna differenza tra i soci nei loro diritti e nei loro doveri.

I soci hanno diritto a:

- 1) partecipare alla vita associativa;
- 2) esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno;
- 3) candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
- 4) frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione secondo le modalità organizzative e le disponibilità di spazi e di servizi definiti dal Consiglio direttivo e dai regolamenti.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 8 - Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal Consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal Consiglio direttivo.

Art. 9 - Recesso ed esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dal Consiglio direttivo fino alla data di decorrenza del recesso.

Sono considerate causa di esclusione:

- a) il mancato pagamento della quota associativa annuale, delle quote mensili e delle altre quote deliberate dal Consiglio direttivo;
- b) mancata osservanza dello statuto o dei regolamenti vigenti;
- c) assunzione di comportamenti offensivi nei confronti dell'associazione, dei suoi organi sociali o dei rispettivi soci attraverso azioni, espressioni ed atteggiamenti;
- d) attività comunque lesive degli interessi e del buon nome dell'associazione;

e) assenza dalla vita associativa e dalle iniziative promosse dalla associazione per oltre un anno.

Art. 10 - Procedure disciplinari e di esclusione

Il socio inadempiente per i motivi di cui sopra o per altri comportamenti inadeguati è eventualmente sanzionato dal Consiglio direttivo con provvedimenti proporzionali alla gravità dell'inadempienza. Rispettando un principio di gradualità dei provvedimenti disciplinari il Consiglio direttivo può comunque decretare l'espulsione del socio informando l'interessato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione. Nell'ipotesi che il socio non sia raggiungibile attraverso tale modalità il provvedimento sarà esposto per quindici giorni nella bacheca sociale.

Avverso la delibera di sanzionamento e/o esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 11 - Patrimonio

Il Fondo Comune patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il patrimonio, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra, le entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, le sponsorizzazioni, le eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, i premi ed i trofei vinti.

Il patrimonio, o qualsiasi altro provento, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione neanche in forma indiretta, né all'atto del suo scioglimento, ma deve essere utilizzato ai soli fini delle attività sportive.

Art. 12 - Bilancio

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo il bilancio di esercizio ed il rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio di esercizio è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio di previsione per l'esercizio in corso viene sottoposto per l'approvazione entro il 31 gennaio dello stesso anno.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.13 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente dell'associazione,
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico.

Art.14 - Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Presidente dell'associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del Consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- a) venga inoltrata formale richiesta al Consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;
- b) sia richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata al momento dell'ammissione e pubblicato sul sito dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. Per i soci non raggiungibili attraverso canale informatico l'invio sarà sostituito dall'affissione della convocazione nella bacheca sociale con la stessa tempistica.

I soci minorenni esprimeranno il voto attraverso il soggetto esercente la potestà genitoriale.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e

sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c. e seguenti.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori e conservato a cura del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio di esercizio annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge i membri del Consiglio direttivo;
- b) elegge i membri del collegio dei revisori o il revisore unico;
- c) approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- d) delibera i regolamenti di funzionamento dell'associazione;
- e) delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- f) delibera su ogni altro argomento attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art.16 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria:

- a) per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione;
- b) quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.

Art.17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 21 componenti, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente. L'assemblea convocata per l'elezione

dell'organismo determina anche il numero dei consiglieri da eleggere favorendo ove possibile l'equilibrata composizione di genere.

Le elezioni del Consiglio direttivo avvengono su presentazione di liste liberamente determinate dai soci. Il regolamento elettorale viene redatto dall'apposita Commissione, ove nominata.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente. Può eleggere eventualmente gruppi di lavoro tematici o un Comitato Esecutivo, composto da un numero di componenti inferiore al 50% dei componenti il Consiglio Direttivo, di cui di diritto fanno parte il Presidente ed il Vicepresidente. Al Comitato Esecutivo possono essere delegati poteri di gestione ed ordinaria amministrazione dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può eleggere un Direttore a cui assegnare il compito di attuare le deliberazioni del Consiglio o un Tesoriere o un Segretario a cui assegnare il governo dei pagamenti e della cassa. Il Consiglio direttivo con propria delibera potrà ridurre, ampliare o specificare i suddetti compiti o rinviare la definizione degli stessi a Regolamenti da definire in seguito.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- a) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- b) determina le quote associative annuali, mensili e dei servizi offerti;
- c) redige il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea;
- d) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- e) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) organizza i criteri di funzionamento delle attività sportive e sociali rispetto agli spazi disponibili ed alle attrezzature necessarie per il loro corretto svolgimento anche attraverso la definizione dei calendari annuali o stagionali delle attività.
- g) adotta i provvedimenti disciplinari e di eventuale esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante messaggio di posta elettronica od altra applicazione informatica - inviato all'indirizzo depositato in segreteria da ogni Consigliere all'atto dell'insediamento – almeno 7 giorni solari prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di particolare urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato senza l'osservanza di detto termine.

L'ordine del giorno del Consiglio direttivo è definito dal Presidente che governa lo svolgimento della riunione. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del

Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno quando sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

La riunione può svolgersi anche attraverso un collegamento audio/video simultaneo a condizione:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario individuato tra i presenti. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Sostituzione dei componenti il Consiglio direttivo

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio direttivo prosegue il suo mandato fino a naturale scadenza se rimane in carica la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti. Tuttavia alla prima assemblea utile sarà inserito all'ordine del giorno la nomina del o dei consiglieri mancanti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, dura in carica cinque anni e decade a fine mandato insieme al Consiglio che lo ha eletto. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente. Il Presidente nomina procuratori, consulenti, affida incarichi a terzi ed a professionisti, provvede ad affidare incarichi pro tempore, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Art. 20 - Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'associazione è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica cinque anni e decade a fine mandato insieme al Consiglio che lo ha eletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – del Consiglio direttivo avente ad oggetto l'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 21 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, nominato dall'assemblea dei soci, può essere costituito dal Revisore unico o da un Collegio di revisori.

In caso di nomina del Revisore unico egli è eletto dall'assemblea ordinaria ed è scelto tra soggetti, anche non soci, iscritti nell'albo dei revisori contabili. In caso di nomina di un Collegio di revisori il Collegio dovrà essere composto da tre a cinque membri che al loro interno nomineranno il presidente tra coloro che sono iscritti all'albo dei revisori contabili. Al Collegio dei revisori sono attribuiti gli stessi compiti e funzioni stabilite per il Revisore unico.

Il Revisore ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle scritture, conformandosi a criteri ed indirizzi formulati nel presente Statuto.

Il Revisore deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge. Il Revisore è invitato di diritto alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Il Revisore dura in carica quanto i componenti del Consiglio direttivo ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio direttivo, il revisore si sostituisce al Consiglio direttivo per la stretta ordinaria amministrazione e convoca immediatamente l'assemblea dei soci per l'elezione dell'organismo.

Art. 22 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 23 - Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'asd, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve essere costituita da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza dei presenti. In caso di

scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci ai quali saranno conferiti poteri e limiti. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altra associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro delle Associazioni Sportive.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e del D.Lgs. 117/17, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.